



COMUNE DI POLLUTRI

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 22 DATA 25/02/2010	OGGETTO: Servizi di competenza della polizia locale. Rimborso spese di accertamento e notifica a carico del trasgressore o obbligato in solido per violazione del Codice della strada. Provvedimenti.
------------------------------	---

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 nella solita sala delle adunanze, previa convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente = P Assente = A
1.	BENEDETTI Nicola	Sindaco	P
2.	DI PIETRO Antonio	Assessore	P
3.	TARTAGLIA Vincenzo	Assessore	A
4.	DI PIETRO Daniela	Assessore	P
5.	GIZZARELLI Rosella	Assessore	A

TOTALE PRESENTI : 3
TOTALE ASSENTI : 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giorgia Vadacca.

Assume la presidenza il Sindaco, NICOLA BENEDETTI, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: Servizi di competenza della polizia locale. Rimborso spese di accertamento e notifica a carico dei trasgressori o obbligati in solido per violazione del Codice della strada. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 201 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che prescrive " *qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione*", precisando che alla notifica di tali verbali e di tutti i provvedimenti a questi conseguenti si provveda a mezzo del personale cui è attribuito lo svolgimento dei servizi di polizia stradale ovvero a mezzo del Servizio Postale;

che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

che la Legge 20/11/1982 n° 890 avente ad oggetto " *Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari*" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 5,70) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - a) della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 3,40;
 - b) della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 2,80;

CONSIDERATO che nell'anno 2009 la Polizia Municipale di Pollutri ha spesso affidato i verbali di contestazione e relativi provvedimenti sanzionatori, a Poste Italiane S.p.a., affinché ne curasse la notifica ai soggetti obbligati, poiché i trasgressori risiedono nella maggior parte dei casi fuori dal territorio comunale;

VERIFICATO che per circa il 30% dei trasgressori è necessario procedere con l'ulteriore invio, sempre a cura del Servizio Postale, dell'avviso di deposito dell'atto da notificare (CAD E CAN);

RITENUTO che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN);

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di

manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni al C.d.S;

DATO ATTO che il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, impone l'obbligo del pagamento delle spese per le visure effettuate presso gli uffici P.R.A. nonché quelle di collegamento telematico con la M.C.T.C. di Roma, necessarie al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli;

RICONOSCIUTA la necessità di determinare in a quota a carico del trasgressore, a titolo di rimborso spese di accertamento e di notifica e di diritti di ricerca e visura, del servizio di Polizia Locale relativi all'infortunistica stradale e all'accertamento delle violazioni comportanti l'irrogazione di sanzioni amministrative;

VISTA la tabella rimessa dall'Ufficio di Polizia locale del Comune n. prot. 115 del 21.01.2010 contenente le singole voci di relative alle spese postali ed amministrative sostenute all'ufficio;

DATO ATTO CHE sulla base della suddetta tabella le spese postali ed amministrative per ogni singola notifica sostenute dall'ente hanno un importo medio di euro 12,61;

RITENUTO poter fissare un importo presuntivo delle spese rimborsabili sulla base delle voci indicate dalla Polizia locale di questo Ente pari ad Euro 12,00 per ciascun provvedimento notificato per mezzo delle Poste s.p.a.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lvo 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - di determinare, a partire dal 1° marzo 2010, il nuovo importo da richiedere ai privati quale rimborso delle spese sostenute per l'accertamento e la notificazione tramite servizio postale dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada in € 12,00, così suddivise:

- € 5,70 rimborso spese sostenute per spedizione postale con raccomandata AG;
- € 2,00 rimborso spese per costo abbonamento e misura all'ACI_PRA;
- € 2,30 rimborso spese sostenute per costo materiale cartaceo, stampe e fotocopie, costi di ammortamento e manutenzione della strumentazione in dotazione all'ufficio di polizia locale, incluso il costo medio spese CAD e CAN;

2 - di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, stante l'urgenza di provvedere.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA BENEDETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIORGIA VADACCA

Prot. N. __1149__

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- q E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03.03.2010 e vi rimarrà in pubblicazione per trenta giorni consecutivi;
- q E' stata trasmessa, con lettera n. 1150, in data 03.03.2010 ai signori capigruppo consiliari;
- q E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgia Vadacca

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.02.2010:

- q Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, _03.03.2010 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgia Vadacca

Reg. pubb. N.143

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) FAVOREVOLE IL RESPONSABILE f.to Nicola Benedetti	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) FAVOREVOLE IL RESPONSABILE F.to Nicola Benedetti
--	--